



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n. 118 del 7 giugno 2018

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2017/2018

GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE

CLASSIFICA TRA LE SECONDE CLASSIFICATE A SEGUITO DELLE GARE DI PLAY-OFF

N.	Società	Posizione di classifica	Punti	Gare disputate	Quoziente
1.	LIONS MONS MILITUM	2 ^a	79	32	2,469
2.	ACQUAVELLA	2 ^a	71	30	2,367
3.	TORRESE	2 ^a	73	32	2,281
4.	ARCO SECONDILI	2 ^a	68	30	2,267
5.	GIFFONI SEI CASALI	2 ^a	65	32	2,031
6.	AQUILE ROSANERO CASERTA	3 ^a	67	32	2,093
7.	ROCCA SAN FELICE	3 ^a	58	30	1,933

GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE: domenica 10 giugno 2018 – ore 16.30

ABBINAMENTO 1.: DOMENICA 10 GIUGNO 2018 – ORE 16.30

----- ARCO SECONDILI ROCCA SAN FELICE SAN PIETRO A PATIERNO – NAPOLI

ABBINAMENTO 2.: DOMENICA 10 GIUGNO 2018 – ORE 16.30

----- GIFFONI SEI CASALI AQUILE ROSANERO CASERTA PREPEZZANO– GIFFONI SEI CASALI

In caso di parità, al termine di ognuna delle **due** gare degli **abbinamenti** (1., 2.), **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare di cui ai due abbinamenti, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare, o la società che abbia disputato la gara in casa, a seguito dell'applicazione dei criteri di riferimento.

Le **due società** vincenti (o considerate vincenti, nel rispetto della normativa) le gare, di cui agli abbinamenti (1., 2.), **acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Regionale Campano di Promozione 2018/2019.**

GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE: domenica 10 giugno 2018 – ore 16.30

Per la determinazione delle cinque società, che, tra le sette seconde classificate (una per ognuno dei sette gironi del Campionato Regionale Campano di Prima Categoria 2017/2018, all'esito delle gare, di cui al precedente paragrafo), acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Regionale di Promozione 2018/2019, saranno disputate due gare di *spareggio-promozione*, come di seguito specificato:

va premesso che:

A) **LE TRE SOCIETÀ IN MIGLIORE POSIZIONE DI CLASSIFICA TRA LE SETTE QUALIFICATE** (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), **ACQUISIRANNO IN MODO DIRETTO IL TITOLO SPORTIVO PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE 2018/2019**; in caso di uguale posizione di classifica, si terrà conto, nell'ordine: a) del miglior quoziente "Punti conseguiti / gare giocate"; b) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato; c) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; d) del sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate;

B) **le altre quattro società**, vincenti le gare dei "Play-off", o considerate vincenti, come dalla normativa, **saranno suddivise, in due abbinamenti**:

ABBINAMENTO 1: la società in quarta posizione di classifica tra le sette qualificate (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare, contro la società in peggiore posizione di classifica (settima) tra le sette qualificate (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare; in caso di uguale posizione di classifica, si terrà conto, nell'ordine: a) del miglior quoziente: "Punti conseguiti / gare giocate"; b) differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato; c) maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; d) del sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate;

ABBINAMENTO 2: la società in quinta posizione di classifica tra le sette qualificate (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare, contro la società in penultima posizione (sesta) di classifica tra le sette qualificate (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare; in caso di uguale posizione di classifica, si terrà conto, nell'ordine: a) del miglior quoziente: "Punti conseguiti / gare giocate"; b) differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato; c) maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; d) del sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate;

- le società di ciascuno dei due abbinamenti disputeranno un'unica gara, sul campo della società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare. In caso di uguale posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare, tra le due società abbinatae, **la gara di ciascuno dei due abbinamenti sarà disputata sul campo della società che avrà conseguito il maggior quoziente "Punti conseguiti / gare giocate"** (Esempi: 66 punti realizzati su 30 gare giocate = quoziente 2,2; 63 punti realizzati su 28 gare giocate = quoziente 2,25). **In questo caso, si gioca sul campo della società con quoziente 2,25**, a conclusione della stagione regolare; in caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell'ordine:

- **del maggior quoziente, determinato dalla divisione tra:** a) *il valore numerico, che risulterà quale differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;* b) *il numero delle gare giocate;*

- **del maggior quoziente, determinato dalla divisione tra:** a) *il numero di reti segnate nell'intero Campionato;* b) *il numero delle gare giocate;*

- *in caso di perdurante parità, per determinare la società che disputerà la gara spareggio-promozione in casa, sarà effettuato il sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate.*

- in caso di parità, al termine di ognuna delle **due** gare degli **abbinamenti (1., 2.)**, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE**;

- al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui ai due abbinamenti, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare, o la società che abbia disputato la gara in casa, a seguito dell'applicazione dei criteri, di cui alla normativa.

Le due società vincenti le gare, di cui agli abbinamenti (1., 2.) della lettera B), o considerate vincenti, come dalla normativa, **acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Regionale Campano di Promozione 2018/2019.**

RISERVA DI PRIORITÀ ASSOLUTA ALLE DUE SOCIETÀ PERDENTI LA GARA DI SPAREGGIO-PROMOZIONE, O CONSIDERATE NON VINCENTI, COME DALLA NORMATIVA

Alle due società, di cui innanzi, è riservata priorità assoluta, esclusivamente per l'anno sportivo 2018/2019, in ordine all'ammissione al Campionato di Promozione, fino a copertura degli eventuali posti vacanti in organico, senza obbligo, entro tale limite, di presentazione della domanda di ammissione. In tale circostanza dovrà essere formalizzata l'iscrizione al Campionato di Promozione 2018/2019 entro il termine di scadenza ordinatorio. Nell'ipotesi di posti vacanti, nell'organico del Campionato di Promozione 2018/2019, in numero inferiore a due, l'ordine di graduatoria delle due società, di cui al titolo di questo paragrafo, sarà stabilito attraverso il punteggio determinato nel rispetto dei "Criteri di ammissione / riammissione alla categoria superiore 2018/2019", pubblicati in allegato al C.U. n. 18 di giovedì 7 settembre 2017 di questo C.R. L'ammissione al Campionato di Promozione 2018/2019, mediante la riserva di priorità assoluta, di cui a questo paragrafo, non è considerata "non ammissione" e, di conseguenza, comporta la preclusione, di cui al n. 5) della pag. 10 dello specifico Allegato ("Criteri di ammissione / riammissione alla categoria superiore 2018/2019") al C.U. n. 18 del 7 settembre 2017 di questo C.R

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE **CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE**

TRASFERIMENTI DI SEDE

FUSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ

SCISSIONI INTERNE AD UNA SOCIETÀ

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE **disciplinata dall'art. 2500 Sexties del Codice Civile (atto notarile)**

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE (ASSOCIAZIONI

RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE) A SOCIETÀ DI CAPITALI.

Delibera di trasformazione adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. **2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale (atto notarile)**

ADEGUAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE

CON LA QUALIFICA DILETTANTISTICA

Le istanze, di cui all'epigrafe, con la documentazione in unico originale ed, in più, integrale fotocopia, corredate dal rispettivo **modello, predisposto dalla F.I.G.C. in carta autocopiante (disponibile da martedì 5 giugno 2018** presso il C.R. Campania e presso le Delegazioni Provinciali che ne fanno parte), debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, dovranno **pervenire** al C.R. Campania **entro e non oltre le ore 18.00 di martedì 26 giugno 2018**, per la trasmissione d'ufficio, nei termini che saranno fissati e pubblicati su questo C.U., al Presidente Federale. **Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania (presso gli Uffici di via Strettola Sant'Anna alle Paludi il martedì ed il giovedì dalle ore 10 alle ore 16) con decorrenza da oggi, giovedì 7 giugno 2018.**

Le istanze non potranno essere rimesse direttamente né alla L.N.D. né alla F.I.G.C., essendo prescritto il **preventivo** parere del Comitato Regionale di appartenenza.

Trascorso il termine di martedì 26 giugno 2018, le domande di cui sopra che perverranno a questo C.R. Campania incomplete, saranno archiviate.

Di seguito, si indicano le disposizioni da seguire per il deposito delle istanze di cui innanzi:

1. DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.

Si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 15, delle N.O.I.F., riepilogate nella nota sotto-indicata:

- la domanda di affiliazione deve essere inviata **utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2018-2019;**

- tutte le copie debbono essere debitamente compilate, con particolare riferimento **agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. ed indirizzo e-mail compresi) e alla data di presentazione della domanda al Comitato;**

- trattandosi di carta chimica, le due copie sottostanti debbono essere leggibili;

- il timbro **deve riportare** la denominazione sociale corrispondente a quella dell'atto costitutivo e dello statuto;

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte e restituite per l'eventuale regolarizzazione.

2. FUSIONI

Le domande di fusione tra due o più Società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle Società che hanno deliberato la fusione;

- copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle Società che richiedono la fusione;

- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;

- le domande dovranno essere **sempre** corredate dal **nuovo** Atto costitutivo e dal **nuovo** Statuto sociale della Società sorgente dalla fusione;

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l'esistenza di altra società con **identica o simile denominazione comporta, per la società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;**

- le delibere delle Società inerenti la fusione **debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C. e dovranno pervenire al C.R. Campania entro e non oltre il 26 giugno 2018, per l'inoltro alla L.N.D. Il nuovo numero di codice della Società sorgente dalla fusione sarà inserito nel sistema AS400 direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti.**

3. SCISSIONI

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. **Non è consentita la scissione della sola attività di Settore Giovanile e Scolastico.**

Le domande di scissione dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione;
- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione). **Il nuovo numero di codice della Società sorgente dalla scissione verrà inserito nel sistema AS 400 direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti;**
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque:

elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- la delibera della Società inerente la scissione **deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**

Le fusioni e le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20, comma 7, delle N.O.I.F.

4. CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo **originario**;
- statuto sociale **con la nuova denominazione**;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere **sempre** corredate dall'atto costitutivo **originario** e dallo **statuto sociale aggiornato della Società**;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la Società interessata, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.

5. CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (**cf. art. 18 N.O.I.F.**).

Le modalità sono le stesse riportate al precedente punto 4).

6. CAMBI DI SEDE SOCIALE

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (**cf. art. 18 N.O.I.F.**).

Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno due Stagioni Sportive e che, nelle due Stagioni precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d'azienda.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 4).

7. TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17, delle N.O.I.F., che prevede che la domanda sia inoltrata entro il **5 luglio 2018**, antecedente all'inizio dell'attività agonistica.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 4).

La procedura corretta della **trasformazione** da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

8. TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di "puro Settore"), a partire dal termine dell'attività ufficiale annuale fino al **5 Luglio** successivo, domanda per cambio di denominazione sociale (cf. art. 17, N.O.I.F.), corredata **dal verbale dell'Assemblea che ha deliberato la trasformazione**, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione.

Non va dimenticato di accludere anche l'atto costitutivo della società prima della trasformazione.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 4).

La trasformazione deve essere comunque deliberata al termine dell'attività ufficiale annuale svolta dalle singole Società o Associazioni.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

Si precisa che tutte le richieste relative alle istanze sopra indicate dovranno pervenire alla segreteria del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., **entro il 26 giugno 2018, per essere inoltrate alla Segreteria della L.N.D.** al fine di consentire, in tempo utile, il successivo inoltro alla Segreteria Federale.

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali** della F.I.G.C.:

- n. 57 del 31 maggio 2018 – **Regolamento per l'integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2018/2019**;
- n. 58 del 1° giugno 2018 – **modifiche agli articoli 39, 40 quater, 40 quinquies, 93, 95, 100, 101, 102, 103, 103 bis, 105, 107, 117 ed abrogazione dell'art. 41 delle N.O.I.F.**;
- n. 59 del 1° giugno 2018 – **termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2018/2019 per società di Serie A, Serie B e Serie C**;
- n. 60 del 5 giugno 2018 – **nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.G.C.**;
- n. 206AA del 6 giugno 2018 – **delibere di diretto interesse del C.R. Campania**;
- n. 207AA del 6 giugno 2018 – **delibere di diretto interesse del C.R. Campania**;
- n. 20 TFN del 6 giugno 2018 – **delibere di diretto interesse del C.R. Campania**;
- n. 129 CFA del 6 giugno 2018 – **delibere di diretto interesse del C.R. Campania**;
- n. 61 del 6 giugno 2018 – **criteri di tesseramento calciatori extracomunitari**;
- n. 63 del 6 giugno 2018 – **termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2018/2019 per le società del settore dilettantistico**;
- n. 64 del 7 giugno 2018 – **errata corrige al C.U. n. 58 FIGC del 1° giugno 2018 (artt. 39 e 95 NOIF)**.

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **documenti** della F.I.G.C.:

- **Circolare n. 70 del 4 giugno 2018 – Legge di Bilancio 2018 – Art. 1, commi 358 e segg. – Trattamento tributario e previdenziale delle prestazioni sportive dilettantistiche**;
- **Comunicato Ufficiale n. 314 del 4 giugno 2018 – risultati e provvedimenti disciplinari delle gare di andata e programma delle gare di ritorno del secondo turno degli spareggi nazionali tra le seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza 2017/2018**.
- **Circolare n. 71 del 7 giugno 2018 – revoca sospensione della Federazione Calcio del Guatemala (FEDEFUT)**.

* * * * *

NORME COMUNI ALLE GARE DEI *PLAY-OFF* DEI *PLAY-OUT*

Come dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, comma 2, N.O.I.F., il C.R. Campania ha stabilito che, per ogni singola gara, l'incasso sia trattenuto dalla società che ospita ed organizza la gara e che il costo del titolo d'ingresso sarà determinato, a suo insindacabile giudizio, dal C.R. Campania, nel rispetto di quelli praticati nel corso della stagione sportiva corrente.

Per la disciplina sportiva relativa alle gare di *play-off* e di *play-out*, si rimanda agli artt. 17, 18, 19, 22 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché al Comunicato Ufficiale n. 111/A del 24 gennaio 2018 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 67 del 25 gennaio 2018 di questo C.R.

* * * * *

PLAY-OFF PLAY-OUT DEI CAMPIONATI DI CALCIO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si trascrive di seguito la normativa in ordine alle sanzioni a carico di tesserati valide per i *play-off* ed i *play-out* delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti:

ART. 19 C.G.S. ... omissis ...

ART. 19 C.G.S., COMMA 13.

Per le sole gare di *play-off* e di *play-out* della Lega Nazionale Dilettanti:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato non hanno efficacia per le gare di *play-off* e *play-out*,

b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Omissis ... Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto od in parte nelle gare di *play-off* e *play-out* devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lettera c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

Le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione, riportate nell'ultima giornata di Campionato, devono essere scontate nei *play-off* o *play-out*.

* * * * *

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si comunica alle società che dalla prossima stagione sportiva sarà obbligatorio allegare l'indirizzo di posta elettronica certificata alla documentazione per l'iscrizione ai Campionati 2018/2019.

* * * * *

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO PER LE SOCIETÀ

Il Presidente del C.R. Campania, Salvatore Gagliano, ed i due Vice Presidenti, Giovanni Pasquariello e Carmine Zigarelli, ricevono le società presso gli uffici del "*Centro Direzionale*" di Napoli, in via G. Porzio, 4 – isola G2 – CAP 80143, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico per le società, come di seguito indicato:

MARTEDÌ: dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00

GIOVEDÌ: dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00.

Gli UFFICI DEL C.R. CAMPANIA presso il "*Centro Direzionale*" di Napoli, in via G. Porzio, 4 – isola G2 – CAP 80143, potranno essere contattati come segue:

**TELEFONO: 081 5537216 – dal lunedì al venerdì (dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18);
FAX: 081 5544470.**

Il sabato sono ammesse solo comunicazioni a mezzo fax.

* * * * *

RISULTATI GARE DEL 2 – 3 GIUGNO 2018

LEGENDA: **B** = sospesa al primo tempo; **F** = non disputata per avverse condizioni atmosferiche; **D** = delibera degli Organi disciplinari; **G** = ripetizione della gara per cause di forza maggiore; **H** = ripetizione della gara per delibera degli Organi disciplinari; **I** = sospesa al secondo tempo; **M** = non disputata per impraticabilità del campo; **U** = sospesa per infortunio del direttore di gara; **A** = non disputata per mancanza arbitro; **R** = rapporto non pervenuto; **Y** = risultati rapporti non pervenuti; **99-99** = gara persa ad entrambe

PLAY-OFF PRIMA CATEGORIA

GIRONE A – SECONDO TURNO		
ARCO SECONDI	- PLAJANUM	1 - 1

GIRONE B – SECONDO TURNO		
VITULANO	- AQUILE ROSANERO CASERTA	1 - 2

GIRONE D – SECONDO TURNO		
BISACCESE	- ROCCA SAN FELICE	0 - 1

GIRONE E – SECONDO TURNO		
TORRESE	- SAVIANO 1960	4 - 1

GIRONE F – SECONDO TURNO		
GIFFONI SEI CASALI	- SPORTING AUDAX	2 - 2

GIRONE G – SECONDO TURNO		
ACQUAVELLA	- SASSANO CALCIO	4 - 2

PLAY-OUT PRIMA CATEGORIA

GIRONE C - 1 Giornata - A		
S.MICHELE SOLOFRA	- CENTRO STORICO AVELLINO	3 - 0

GIUSTIZIA SPORTIVA GIUDICE SPORTIVO

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A., nelle sedute del 4 – 5 – 6 – 7/6/2018.

PLAY-OFF PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 3/ 6/2018

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 120,00 BISACCESE

propri sostenitori dopo l'espulsione di un calciatore della propria squadra, come relazionato dal CC, si rivolgevano nei suoi confronti con frasi ingiuriose, volgari ed offensive della sua genitrice; successivamente lanciavano una bottiglietta di plastica ed una di vetro dietro la panchina della squadra avversaria senza colpire un calciatore avversario che si stava accomodando in panchina

Euro 80,00 GIFFONI SEI CASALI

propri sostenitori sia nel primo tempo, sia nel secondo tempo accendevano fumogeni sugli spalti.

Euro 80,00 SPORTING AUDAX

propri sostenitori accendevano fumogeni sugli spalti sia nel 1[^] tempo, sia nel 2[^] tempo della gara.

Euro 60,00 SAVIANO 1960

propri sostenitori lanciavano oggetti contro il portiere della squadra avversaria e ciò causava l'interruzione della gara per 1[^] minuto

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 6/ 9/2018

ABATE LUIGI

(SPORTING AUDAX)

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo, aggravato dal ruolo rivestito veniva allontanato dal DDG per essere uscito più volte dalla propria area tecnica e per aver provocato con termini irrisori ed inappropriati l'allenatore della squadra avversaria; lo stesso dopo essere stato allontanato entrava sul tdg e rivolgeva al DDG frasi ingiuriose.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 6/ 7/2018

FORMISANO RAIMONDO (TORRESE)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

RAGNO ANGELO (ROCCA SAN FELICE)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

NIGRO GIANLUCA (SPORTING AUDAX)

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo veniva espulso per aver profferito espressioni blasfeme ed ingiuriose nei confronti del DDG ed essersi più volte avvicinato allo stesso tentando un contatto fisico; successivamente nonostante l'intervento dei propri compagni di squadra, lo stesso si avvicinava al DDG poggiando con forza la propria mano sul volto del DDG e lo spingeva.

SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE

SPOSITO DE LUCIA VINCENZO (AQUILE ROSANERO CASERTA)

con comportamento scorretto, sleale ed antisportivo rivolgeva ad un avversario espressioni volgari, ingiuriose ed offensive, minacciando lo stesso di aggredirlo a conclusione della gara; Ancora al provvedimento disciplinare comminato, nel lasciare il tdg attingeva avversari con sputi. Come relazionato dal CC l'atteggiamento di cui sopra proseguiva anche all'interno degli spogliatoio e l'intervento dei Carabinieri e dei CC lo facevano desistere. Rivolgeva alla dirigenza della squadra avversaria le invettive di cui sopra.

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

SAULLE DOMENICO (SPORTING AUDAX)

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo colpiva più volte la panchina on pugni e calci e si rivolgeva al DDG con espressioni ingiuriose e volgari; dopo essere stato espulso si avvicinava al DDG minacciosamente tentando di arrivare al contatto fisico con lo stesso. Tale comportamento non ebbe seguito per l'intervento di un dirigente della Società che lo fece allontanare.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ESPOSITO ANTONIO (PLAJANUM)

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo veniva allontanato dalla panchina per aver protestato veementemente a seguito di una decisione del DDG e mentre lasciava il tdg rivolgeva al DDG espressioni volgari, offensive ed ingiuriose.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CARNICELLI LUIGI (PLAJANUM)

con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo dopo la segnatura di una rete si toglieva la maglietta e si arrampicava sulla recinzione incitando i sostenitori avversari

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CICERELLI IVANO (ACQUAVELLA) BIFULCO GIUSEPPE (GIFFONI SEI CASALI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CRUMETTI GIOVANNI (ARCO SECONDILI) MANGO GENNARO (ARCO SECONDILI)
VOLPE LUIGI (BISACCESE) NAPPI VINCENZO (SAVIANO 1960)
DELLE DONNE VINCENZO (SPORTING AUDAX) RIGANTI FULVIO (SPORTING AUDAX)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

SANSO PAOLO (PLAJANUM)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

LAMANNA GERARDO ALESSAN (ACQUAVELLA) MAREGA MOUSSA (ACQUAVELLA)
SCARPA PIERLUIGI (ACQUAVELLA) CRISTIANO DOMENICO (AQUILE ROSANERO CASERTA)
NDIAYE MOULAYE (AQUILE ROSANERO CASERTA) PORTONE FRANCESCO (AQUILE ROSANERO CASERTA)
VERDONE FRANCESCO (AQUILE ROSANERO CASERTA) ZAMPETTI ANDREA (AQUILE ROSANERO CASERTA)
ESPOSITO ALFREDO (ARCO SECONDILI) FARINELLI SIMONE (ARCO SECONDILI)
LASTRA MARCO (ARCO SECONDILI) MARINO CIRO (ARCO SECONDILI)
PALLADINO ROBERTO (ARCO SECONDILI) VITOLO VINCENZO (ARCO SECONDILI)

BRACCIANTE GAETANO	(GIFFONI SEI CASALI)	BRIGANTINO VALERIO	(GIFFONI SEI CASALI)
GIANNATTASIO PAOLO	(GIFFONI SEI CASALI)	IACOVAZZO CIRO	(GIFFONI SEI CASALI)
VIGILANTE ALFONSO	(GIFFONI SEI CASALI)	ESPOSITO DIEGO	(PLAJANUM)
GALIANO LUIGI	(PLAJANUM)	MARZOCCHI MARCO	(PLAJANUM)
CIANI ARINIELLO DOMENICO PIERO	(ROCCA SAN FELICE)	GAROFALO SERGIO	(ROCCA SAN FELICE)
GRAPPA GIANMARCO	(ROCCA SAN FELICE)	SANTOLI FELICE	(ROCCA SAN FELICE)
ASTORINO CRISTIAN	(SASSANO CALCIO)	CORONATO MATTIA	(SASSANO CALCIO)
VITOLO ANDREA	(SASSANO CALCIO)	ANASTASIO VINCENZO	(SAVIANO 1960)
FALCO SALVATORE	(SAVIANO 1960)	DE CARO STEFANO	(SPORTING AUDAX)
DE PASCALE ERMINIO	(SPORTING AUDAX)	NIGRO GIANLUCA	(SPORTING AUDAX)
ORABONA GIANLUIGI	(SPORTING AUDAX)	RAGOSTA ROBERTO	(SPORTING AUDAX)
BALLARANO ANDREA	(TORRESE)	CUOMO ALESSANDRO	(TORRESE)
DI DATO GENNARO	(TORRESE)	RIVITTI CIRO	(TORRESE)
RUSSO FRANCESCO	(TORRESE)	SAVARESE NICOLA	(TORRESE)
SCALA RAFFAELE	(TORRESE)	SORRISO RAFFAELE	(TORRESE)
BUONO MARCO	(VITULANO)	DE MARIA SALVATORE	(VITULANO)
DE MARIA TOMMASO	(VITULANO)	PALMIERI ANTONIO	(VITULANO)

PLAY-OUT PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 3/ 6/2018 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 3/ 6/2018 S.MICHELE SOLOFRA - CENTRO STORICO AVELLINO

Il Giudice Sportivo Territoriale letto il reclamo ritualmente proposto a norma del C.U.111/A del 24/1/2018 in termini di abbreviazioni procedurali nelle fasi di *Play-Off* – *Play-Out* dalla società S. Michele Solofra; rileva che nello stesso si eccepisce l'irregolare partecipazione alla gara del sig. Lamberti Rosario con funzione di assistente di parte, nonostante fosse in corso di inibizione fino a tutto il 3/6/2018 come da C.U. n. 109 L.N.D. - C.R. Campania, pag. 2667, del 3/5/2018; esperiti gli opportuni accertamenti ex officio è emerso che effettivamente il citato Lamberti Rosario dirigente della società Centro Storico Avellino, era in corso di inibizione nella gara in esame, come da C.U. citato dal ricorrente; P.Q.M. il GST, letta la regola n.6 del regolamento del giuoco del calcio pt. 1 e 5 della guida pratica secondo cui la funzione di assistente di parte dell'arbitro è considerata ai fini disciplinari come partecipazione alla gara ed inoltre che è inibito ai dirigenti colpiti dai provvedimenti di squalifica o di inibizione di svolgere le funzioni di assistente di parte del DDg fino a quando risulti regolarmente scontata la sanzione loro inflitta, pena di inasprimento della stessa, delibera in applicazione dell'art. 17 comma 5 CGS lettera A), di infliggere alla società Centro Storico Avellino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3; infligge, altresì, la squalifica del dirigente Lamberti Rosario fino al 5/7/2018; infligge inoltre l'ammenda di euro 150,00 alla Società Centro Storico Avellino per i fatti di cui in narrativa; ordina infine restituirsi la tassa di reclamo.

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 150,00 CENTRO STORICO AVELLINO
vedi delibera

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 5/ 7/2018

LAMBERTI ROSARIO (CENTRO STORICO AVELLINO)
vedi delibera

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/ 6/2018

DE FEO MAURIZIO (CENTRO STORICO AVELLINO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

DE NARDO GIOVANNI	(CENTRO STORICO AVELLINO)	LAMAH ERIC FRANCOISE	(CENTRO STORICO AVELLINO)
CUOMO ANIELLO	(S.MICHELE SOLOFRA)	DE PIANO MICHELE	(S.MICHELE SOLOFRA)
DE STEFANO LUCA	(S.MICHELE SOLOFRA)	GILIBERTI MICHELE	(S.MICHELE SOLOFRA)
LETTIERI NICOLA	(S.MICHELE SOLOFRA)	MAFFEI NICOLANTONIO	(S.MICHELE SOLOFRA)

RISULTATI GARE DEL 2 GIUGNO 2018

PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE C2

FINALE PLAY-OFF

CLUB EDEN	- MAMA FUTSAL SAN MARZANO	6 - 2
-----------	---------------------------	-------

PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE C2

GARE DEL 2/ 6/2018

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

ESPOSITO ERNESTO (MAMA FUTSAL SAN MARZANO)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

CASTALDO AGOSTINO (CLUB EDEN)

DI BIASE FRANCESCO (CLUB EDEN)

TERRACCIANO ANTONIO (CLUB EDEN)

RISULTATI GARE DEL 2 GIUGNO 2018

AMATORIALI OVER

GIRONE A - 6 Giornata - R

ASD POSILLIPO 1989	- ASSOSPORTIVA	4 - 5
--------------------	----------------	-------

AMATORIALI OVER

GARE DEL 2/ 6/2018

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ROMANO PASQUALE (ASD POSILLIPO 1989)

MARTONE ANTONIO (ASSOSPORTIVA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

VINCI LUCIANO (ASSOSPORTIVA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PALMA CAMILLO (ASD POSILLIPO 1989)

AMMONIZIONE (III INFR)

BECCHIMANZI GIUSEPPE (ASD POSILLIPO 1989)

IZZO FRANCESCO (ASD POSILLIPO 1989)

SALVATI GENNARO (ASSOSPORTIVA)

AMMONIZIONE (II INFR)

ORLANDINO CARMELO (ASD POSILLIPO 1989)

AMMONIZIONE (I INFR)

DIANA MARIO (ASSOSPORTIVA)

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 28/05/2018

FASC. 175

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella; Avv. N. Di Ronza; Avv. S. Selvaggi; Avv. I. Simeone; Avv. R. Cangiano; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.9140/442pfi17-18/CS/ac del 26.03.2018 (Campionato Provinciale Terza Categoria SA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Giuseppe Galdoporpora, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società A.s.d. Sporting Dragonea, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1,5 e 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6,61 commi 1 e 5 delle NOIF; Sig. Mirko Senatore, calciatore (gara del 20.11.2016), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF; la società A.s.d. Sporting Dragonea, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.s.d. Sporting Dragonea, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal presidente con funzione di dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Giuseppe Galdoporpora con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Giuseppe Galdoporpora l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Sporting Dragonea, ed il suo Presidente Sig. Giuseppe Galdoporpora, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. All'udienza del 28/05/2018 il Sig. Giuseppe Galdoporpora ha esposto le motivazioni per le quali il calciatore è risultato non tesserato. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Senatore Mirko tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Galdoporpora Giuseppe la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per la società A.s.d. Sporting Dragonea, la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che, alla luce degli elementi, acquisiti ed in particolare da quelli forniti dal Presidente della società. Vede disposto il proscioglimento di tutti i deferiti. Risulta, infatti, che il tesseramento del calciatore sia stato considerato invalido in ragione della mancanza delle firme di uno dei genitori. Nella specie, infatti, la richiesta di tesseramento è stata sottoscritta solo dalla madre del calciatore. Orbene, va rilevato che il tesseramento del calciatore minore costituisce atto di ordinaria amministrazione (Corte Appello Federale F.I.G.C., sez. V del 31/07/2015) sicchè è valido anche se sottoscritto da uno solo dei genitori esercenti la potestà. Tuttavia, nel caso di specie, è emerso dall'istruttoria anche che il padre del calciatore era nella impossibilità materiale di sottoscrivere il modulo di tesseramento in quanto detenuto. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di prosciogliere i deferiti dalle contestazione loro ascritte.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

RIUNIONE DEL 4/6/2018

FASC. 184

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella, Avv. Stefano Selvaggi; Avv. Nicola Di Ronza; Avv. Ivan Simeone, Avv. Raffaele Cangiano, dr. Gianluca De Vincentiis. Proc.9310/456pfi17-18/CS/ps del 28.03.2018 (Campionato di Prima Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Lamberti Rosario, all'epoca dei fatti Presidente della società U.s.d. Centro Storico Avellino, per la violazione degli artt.30 comma 2 Statuto F.I.G.C., per avere, in data 7.04.2017, presentato denuncia ai CC di Avellino, con la quale chiedeva di perseguire i dirigenti dell'U.S. Frigento, ovvero coloro i quali *“avrebbero dovuto garantire la sicurezza ed il regolare svolgimento della gara, chiedendone espressamente la punizione per i reati eventualmente ravvisabili”*, il tutto in relazione all'avvenuto svolgimento della gara del 1.04.2017 in Frigento tra U.S. Frigento / Centro Storico Avellino (Campionato di Prima categoria); La società U.s.d. Centro Storico Avellino, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 1 del C.G.S., per il comportamento addebitate al proprio presidente;

La Procura Federale ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito il Presidente Sig. Lamberti Rosario dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento del proprio presidente. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La U.s.d. Centro Storico Avellino ed il suo Presidente Sig. Lamberti Rosario, non facevano pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il Presidente Lamberti Rosario la sanzione di anni uno (1) di inibizione ed euro 500,00 di ammenda, e per la società U.s.d. Centro Storico Avellino punti tre (3) di penalizzazione ed euro 500,00 di ammenda. Il Tribunale Federale, sciogliendo la riserva assunta, ritiene che i deferiti vadano ritenuti responsabili dei fatti oggetto di contestazione. Risulta infatti *per tabulas* che il 7/4/2017, strumentalmente alla difesa nel giudizio di reclamo avverso la decisione del GST con cui si sanciva la perdita “a tavolino” della gara contro la soc. Frigento, sporgeva una denuncia dinanzi al Carabinieri di Avellino per presunte violazioni in materia di sicurezza delle competizioni sportive ed altro, il che integra evidente violazione dell'art. 30 dello Statuto FIGC: la previsione ivi contenuta del c.d. vincolo di giustizia costituisce uno dei capisaldi dell'ordinamento calcistico, come pure degli ordinamenti delle altre federazioni sportive. La finalità di tale istituto è quella di riservare alla cognizione endofederale ogni tipologia di controversia (disciplinare, tecnica od economica) derivante dallo svolgimento di attività rilevanti, sotto qualsiasi forma, per l'ordinamento sportivo settoriale, affidandone la definizione a processi di composizione interni, il tutto a garanzia dell'equilibrato e sereno svolgimento della stessa attività sportiva. L'istituto vincola gli associati in quanto essi accettano consapevolmente e liberamente un'autolimitazione in virtù degli obblighi assunti con la costituzione del legame associativo: conseguenza di tale vincolo è la necessità di autorizzazione preventiva nei casi cui si vogliono adire l'AGO; in difetto di tale autorizzazione il trasgressore è esposto all'irrogazione di sanzioni disciplinari in ambito endoassociativo, che non hanno riflesso al di fuori dell'ordinamento sportivo. Tal è la *ratio* dell'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C. e, in particolare, del suo IV comma, laddove è prescritto che *“ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al [suddetto articolo, ovvero comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia, comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalla norme federali”*: per tali dovendosi intendere quelle previste dall'art. 15 del C.G.S. sotto la rubrica *“violazione della clausola compromissoria”*. Nel caso di specie, si rileva infatti che gli episodi oggetto della denuncia presentata dal Lamberti all'Autorità Giudiziaria avrebbero potuto essere esaminati e valutati in ambito endoassociativo. Tenuto conto della gravità dei fatti, le sanzioni vanno determinate come da dispositivo. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili dei fatti oggetto di deferimento e di applicare agli stessi le seguenti sanzioni: a Lamberti Rosario mesi nove (9) di inibizione ed euro 250,00 di ammenda; alla Società USD Centro Storico Avellino punti tre (3) di penalizzazione ed euro 250,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 186

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Cangiano; Avv. R. Arcella; Dott. G. de Vincentiis; Avv. I. Simeone.

Proc.9348/443pfi 17-18/CS/ps del 29.03.2017, per la gara Frigento – Centro Storico Avellino del 1/04/2017 – Campionato Prima Categoria.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Presidente sig. Lamberti Rosario; calciatore Kante Omar e Daffe Lamin (all'epoca dei fatti tutti tesserati della società U.s.d. Centro Storico Avellino), della violazione dell'art.1bis comma 3, del C.G.S. per non essersi presentati, sebbene regolarmente convocati, innanzi al Collaboratore della Procura Federale. La società U.s.d. Centro Storico Avellino a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art.4, comma 1 e 2 C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio Presidente e dei tesserati.

La Procura Federale ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito il Presidente Sig. Lamberti Rosario ed i tesserati dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento del proprio presidente e dei calciatori. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La U.s.d. Centro Storico Avellino ed il suo Presidente Sig. Lamberti Rosario, non facevano pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Kante Omar due (2) giornate di squalifica; il calciatore Daffe Lamin due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Lamberti Rosario la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società U.s.d. Centro Storico Avellino € 150,00 di ammenda più due (2) punti di penalizzazione. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, in considerazione della violazione, peraltro documentata, commessa dai deferiti i quali hanno "ignorato" la comunicazione, omettendo di presentarsi, integra senza ombra di dubbio la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 3 del C.G.S.

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

al calciatore Kante Omar una (1) giornata di squalifica; al calciatore Daffe Lamin una (1) giornata di squalifica; al Presidente Lamberti Rosario la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società U.s.d. Centro Storico Avellino € 150,00 di ammenda più due (2) punti di penalizzazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 185

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Selvaggi; Avv. N. Di Ronza;
Proc.9463/322pfi17-18/CS/ps del 30.03.2018 (Campionato Regionale Juniores)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Luigi Castaldo Tuccillo, all'epoca dei fatti Presidente della società Acd Sangennarese, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori sigg. Salvatore Di Prisco (gare del 21.11.2016), Robert Giugliano (gara del 24.10.2016), Carmine Romano (gara del 14.11.2016); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF; sigg. Luigi Caliendo (2 gare) e Rosario Nappo (1 gara), dirigenti accompagnatori della società Acd Sangennarese, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Acd Sangennarese, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento addebitate al proprio presidente, ai dirigenti e dei calciatori.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Acd Sangennarese, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Luigi Caliendo (2 gare) e Rosario Nappo (1 gara) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico

del Presidente Sig. Luigi Castaldo Tuccillo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Acd Sangennarese, ed il suo Presidente Sig. Luigi Castaldo Tuccillo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Salvatore Prisco tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Robert Giugliano tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Carmine Romano tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Luigi Caliendo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Rosario Nappo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Luigi Castaldo Tuccillo la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società Acd Sangennarese la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Acd Sangennarese alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

al calciatore Robert Giugliano tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Carmine Romano tre (3) giornate di squalifica; al dirigente Luigi Caliendo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al dirigente Rosario Nappo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Luigi Castaldo Tuccillo la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; alla società Acd Sangennarese la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 168

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi; Avv. N. Di ronza; Avv. R. Arcella.

Proc.8960/172pfi17-18/CS/mm del 21.03.2018 - (Campionato Juniores Regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C A CARICO DI:

Sig. Domenico Buonerba, dirigenti accompagnatori della società U.s.d. Monteforte per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF;

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità del deferito per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva il non luogo a procedere in quanto il predetto non risulta tesserato per la Società Usd Monteforte. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

Il non luogo a procedere per il sig. Buonerba Domenico in quanto il medesimo non risulta tesserato per la società Usd Monteforte.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 188

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Selvaggi; Avv. N. Di Ronza; Avv. I. Simeone; Avv. R. Arcella.

Proc.9607/423pfi17-18/CS/am del 4.04.2018 (Campionato Calcio a Cinque Serie C2)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Letizia Giovanni, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Stella Nascente C5 (ora Asd Friends Arzano S.N.C5), per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; Sig. Palomba Giuseppe, dirigente accompagnatore della società Asd Stella Nascente C5 (ora Asd Friends Arzano S.N.C5), per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Stella Nascente C5 (ora Asd Friends Arzano S.N.C5), per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento addebitate al proprio presidente ed al dirigente;

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore Vincenzo Caiazza è stato impiegato nella gara del 10.01.2015 di cui al deferimento dalla società Asd Stella Nascente C5 (ora Asd Friends Arzano S.N.C5), malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Palomba Giuseppe con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Letizia Giovanni l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Stella Nascente C5 (ora Asd Friends Arzano S.N.C5), ed il suo Presidente Sig. Letizia Giovanni, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:

per il dirigente Palomba Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Letizia Giovanni la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società Asd Stella Nascente C5 (ora Asd Friends Arzano S.N.C5), la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Stella Nascente C5 (ora Asd Friends Arzano S.N.C5), alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

al dirigente Palomba Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Letizia Giovanni la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; alla società Asd Stella Nascente C5 (ora Asd Friends Arzano S.N.C5), il non luogo a procedere in quanto la stessa risulta aver cessato le attività in data 26/10/2017.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 189

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella; Avv. N. Di Ronza; Avv. S. Selvaggi; Avv. I. Simeone; Avv. R. Cangiano; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.9529/450pfi17-18/CS/am del 3.04.2018 (Campionato Regionale Juniores Calcio a Cinque)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Galluccio Pasquale, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Gladiator S.Erasmo, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore sig. Pasquire Raffaele (gare del 28.02.2015, 16.03.2015, 1.02.2014, 7.12.2014, 11.01.2015, 8.02.2015, 22.02.2015, 25.01.2015 e 22.07.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sigg. Concato Pierpaolo (5 gare), Barbieri Vincenzo (2 gare) e Romito Luigi (2 gare), dirigenti accompagnatori della società Asd Gladiator S. Erasmo, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Gladiator S.Erasmo, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento addebitate al proprio presidente, ai dirigenti e del calciatore.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Gladiator S. Erasmo, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Concato Pierpaolo (5 gare), Barbieri Vincenzo (2 gare) e Romito Luigi (2 gare) con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Galluccio Pasquale l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Gladiator S. Erasmo, ed il suo Presidente Sig. Galluccio Pasquale, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Raffaele Pasquire sette (7) giornate di squalifica; per il dirigente Pierpaolo Concato la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per il dirigente Vincenzo Barbieri la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il dirigente Luigi Romito la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Pasquale Galluccio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Gladiator S. Erasmo la penalizzazione di punti sette (7) in classifica ed € 700,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Gladiator S. Erasmo alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.,

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

al calciatore Raffaele Pasquire sette (7) giornate di squalifica; al dirigente Pierpaolo Concato la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; al dirigente Vincenzo Barbieri la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; al dirigente Luigi Romito la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione;

al Presidente Pasquale Galluccio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; alla società Asd Gladiator S. Erasmo il non luogo a procedere in quanto la stessa risulta aver cessato tutte le attività dal 14/11/2017.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 191

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella; Avv. Stefano Selvaggi; Avv. Ivan Simeone; Avv. Nicola Di Ronza.

Proc.9928/700 pf17/18/CS/ac del 10.04.2018 (Campionato Provinciale 3^a Categoria Salerno).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Isoldi Vittorio, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società A.s.d. Real Pertosa, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Daouda Doumbia, (gara del 27.11.2016); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39, 43 delle NOIF; la società A.s.d. Real Pertosa per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S. per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente e dirigente accompagnatore, nonché del calciatore.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.s.d. Real Pertosa malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal presidente con funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Isoldi Vittorio, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Isoldi Vittorio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Real Pertosa ed il suo Presidente Sig. Isoldi Vittorio non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna, nella quale sono comparsi. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva: per il calciatore: Daouda Doumbia tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Isoldi Vittorio, anche in veste di dirigente accompagnatore, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.s.d. Real Pertosa la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.s.d. Real Pertosa alla data della gara. Deve conseguentemente farsi luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal CGS che debbono necessariamente corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato e tener conto altresì del comportamento processuale delle parti. Nel caso di specie va considerato, da una parte, che il predetto calciatore è stato impegnato in gara senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Per altro verso, va considerato che gli incolpati sono comparsi ammettendo l'addebito e, quindi, tenendo un comportamento processuale improntato a collaborazione. Le sanzioni vengono conseguentemente determinate come da dispositivo, in misura lievemente inferiore alla richiesta della PF. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Daouda Doumbia tre (3) giornate di squalifica; al Presidente Isoldi Vittorio, anche in veste di dirigente accompagnatore, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; alla società A.s.d. Real Pertosa la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 100,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 194

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella; Avv. N. Di Ronza; Avv. S. Selvaggi; Avv. I. Simeone; Avv. R. Cangiano; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.10214/309pfi17-18/CS/ps del 16.04.2018 (Campionato Allievi Provinciali Napoli)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig.ra Maria Rosaria Cerrito, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Memory Giacomo Caracciolo, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Biagio Carannante, calciatore (gara del 17.12.2016 e 4.02.2017), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Luca Vanacore, dirigente accompagnatore della società Asd Memory Giacomo Caracciolo, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Memory Giacomo Caracciolo, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Memory Giacomo Caracciolo, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Luca Vanacore con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig.ra Maria Rosaria Cerrito l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Memory Giacomo Caracciolo, ed il suo Presidente Sig.ra Maria Rosaria Cerrito, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Biagio Carannante quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Luca Vanacore la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Sig.ra Maria Rosaria Cerruto la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Memory Giacomo Caracciolo la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Memory Giacomo Caracciolo alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Biagio Carannante quattro (4) giornate di squalifica; al dirigente Luca Vanacore la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Sig.ra Maria Rosaria Cerruto la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; alla società Asd Memory Giacomo Caracciolo la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed €250,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 190

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella; Avv. N. Di Ronza; Avv. S. Selvaggi; Avv. I. Simeone; Avv. R. Cangiano; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.9896/318pfi17-18/CS/ps del 10.04.2018 (Campionato Allievi Provinciali Salerno)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Giuseppe Salerno, calciatore della società Asd Gelbison Vallo D. Lucania (gara dell'11.02.2017), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 delle NOIF.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Giuseppe Salerno due (2) giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Gelbison Vallo D. Lucania alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Giuseppe Salerno due (2) giornate di squalifica.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 190

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella; Avv. N. Di Ronza; Avv. S. Selvaggi; Avv. I. Simeone; Avv. R. Cangiano; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.9896/318pfi17-18/CS/ps del 10.04.2018 (Campionato Allievi Provinciali Salerno)

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Antonello Mainente, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Gelbison Vallo D. Lucania, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 delle NOIF; Sig. Michele Marra, dirigente accompagnatore della società Asd Gelbison Vallo D. Lucania, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Gelbison Vallo D. Lucania, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento addebitate al proprio presidente, al dirigente e del calciatore.

All'udienza del 04/06/2018 gli avvocati difensori, muniti delle procure speciali per i soggetti deferiti, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente Antonello Mainente la sanzione finale della inibizione di quaranta (40) giorni (s.b. inibizione di 60 giorni ridotta come sopra per rito); il dirigente Michele Marra la sanzione finale della inibizione di quaranta (40) giorni (s.b. inibizione di 60 giorni ridotta come sopra per rito); per la Società Asd Gelbison Vallo D. Lucania la sanzione di euro 140,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione (s.b. euro 200,00 di ammenda e punti 1 di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona del Dott. Mario Libertino, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

al Presidente Antonello Mainente la sanzione finale della inibizione di quaranta (40) giorni (s.b. inibizione di 60 giorni ridotta come sopra per rito); al dirigente Michele Marra la sanzione finale della inibizione di quaranta (40) giorni (s.b. inibizione di 60 giorni ridotta come sopra per rito); alla Società Asd Gelbison Vallo D. Lucania la sanzione di euro 140,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione (s.b. euro 200,00 di ammenda e punti 1 di penalizzazione ridotti come sopra).

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 193

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella; Avv. N. Di Ronza; Avv. S. Selvaggi; Avv. I. Simeone; Avv. R. Cangiano; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.10283/502pfi17-18/CS/am del 16.04.2018 (Campionato Mini Giovanissimi Provinciali Napoli)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Cerqua Biagio, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Fc Qualiano Calcio, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; Sigg. Di Pinto Domenico (1 gara), Pennino Salvatore (5 gare), dirigenti accompagnatori della società Asd Fc Qualiano Calcio, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Fc Qualiano Calcio, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento addebitate al proprio presidente ed ai dirigenti accompagnatori.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore Seiello Giuseppe è stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Fc Qualiano Calcio, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Di Pinto Domenico (1 gara), Pennino Salvatore (5 gare) con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Cerqua Biagio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Fc Qualiano Calcio, ed il suo Presidente Sig. Cerqua Biagio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il dirigente Pennino Salvatore la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente Di Pinto Domenico la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Cerqua Biagio la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Fc Qualiano Calcio la penalizzazione di punti sei (6) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Fc Qualiano Calcio alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al dirigente Pennino Salvatore la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; al dirigente Di Pinto Domenico la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Cerqua Biagio la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; alla società Fc Qualiano Calcio la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 400,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 187

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella; Avv. N. Di Ronza; Avv. S. Selvaggi; Avv. I. Simeone; Avv. R. Cangiano; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.9562/455pfi17-18/CS/am del 4.04.2018 (Campionato Esordienti 2^anno a 11 Napoli)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. D'Auria Raffaele, all'epoca dei fatti Presidente della società SSDARL Internapoli Kennedy, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; Sig. Buoniconti Salvatore, calciatore (gara del 14.12.2014), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Galasso Pasquale, dirigente accompagnatore della società SSDarL Internapoli Kennedy, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società SSDarL Internapoli Kennedy, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento addebitate al proprio presidente, al dirigente e del calciatore.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società SSDarL Internapoli Kennedy malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Galasso Pasquale con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. D'Auria Raffaele l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

I deferiti facevano pervenire memorie difensive, evidenziando essersi trattato di errore materiale nella compilazione della distinta, laddove il nome del calciatore era stato indicato come "Buoniconti" anziché "Buoninconti". All' uopo, veniva depositata copia fotostatica del tesserino federale del calciatore Buoninconti Salvatore, i cui dati anagrafici corrispondono quelli indicati in distinta associati all'erroneo nominativo di Buoninconti Salvatore. I rappresentanti della Procura Federale, Avv. R. Miele e Dott. M. Libertino, preso atto di quanto sopra, concludevano per il non luogo a procedere ed il Tribunale di riserva. Alla luce dell'istruttoria dibattimentale e, segnatamente dei chiarimenti resi dagli incolpati con la documentata memoria difensiva, stante anche la condì forme richiesta della Procura Federale questo Tribunale non può che ritenere tutti gli incolpati meritevoli del giudizio di proscioglimento, stante l'evidenza dell'errore materiale in cui incorse L'estensore della distinta di gara. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di prosciogliere tutti gli incolpati perché il fatto non sussiste.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 2018

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. S. Selvaggi; Avv. I. Simeone. Reclamo della società ASD HAPPY AZZURRI avverso C.U. n. 79 S.G.S. C.R. Campania del 24/05/2018 – Gara Happy Azzurri / Real Casarea del 19.05.2018 – Play Off Giovanissimi Reg. “B”.

La C.S.A.T., letto il ricorso; visti gli atti ufficiali; regolarmente convocata la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, la stessa non si presentava all'udienza odierna; rileva che il reclamo va parzialmente accolto. Invero, va rilevato che i fatti sanzionati sono confermati dal referto del d.d.g. che appare esente da lacune e contraddizioni e pertanto, fonte di prova piena e privilegiata. Nondimeno, appare equo ridurre la sanzione comminata dal G.S.T. ad euro 600,00 tenuto conto sia della tipologia di gara di fine campionato sia della giovane età dei calciatori delle due squadre, circostanze che appaiono idonee ad attenuare la responsabilità oggettiva della reclamante. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

accoglie parzialmente il reclamo e riduce l'ammenda ad euro 600,00; nulla dispone per la tassa reclamo, non versata.

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. N. Di Ronza; Avv. R. Cangiano; Avv. I. Simeone. Reclamo della società ASD S. VITO POSITANO avverso C.U. n. 101 D.P. Napoli del 17/05/2018 – Gara S. Vito Positano / Barone Calcio del 14.05.2018 – Campionato Mini Allievi Provinciali (Na).

La C.S.A.T., letto il ricorso; visti gli atti ufficiali, sentito il reclamante, assistito dal legale di fiducia, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva che il reclamo va parzialmente accolto. Invero, la reclamante non contesta il verificarsi dei fatti oggetto di sanzione ma unicamente l'entità di questa ultima. Il reclamo è fondato in relazione alle sanzioni inflitte ai calciatori sig. Caso Aniello e sig. Rianna Mario. Tenuto conto che il referto del d.d.g. non descrive analiticamente le condotte aggressive e che non appaiono residui postumi lesivi, appare congruo ridurre la sanzione inflitta al calciatore Caso Aniello a numero cinque (5) gare effettive di squalifica e la sanzione al calciatore Rianna Mario numero quattro (4) gare effettive di squalifica. In ordine all'ammenda comminata alla società, essa appare congrua ed il reclamo infondato. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

accoglie parzialmente il reclamo e riduce le sanzioni come segue: al calciatore Caso Aniello numero cinque (5) gare effettive di squalifica, al calciatore Rianna Mario numero quattro (4) gare effettive di squalifica; conferma per il resto; nulla dispone per la tassa reclamo, non versata.

* * * * *

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 14 giugno 2018.

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 7 giugno 2018.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Salvatore Gagliano**